

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)
Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378
Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241
Email: info@chiantibanca.it - Sito internet: www.chiantibanca.it
Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5723.2.0
Iscritta all'Albo delle società cooperative
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

L'operazione di anticipazione su fatture e contratti permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato, a valere sull'apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del Cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il Cliente utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza dei documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento dei documenti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 31,72%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva sul fido accordato
Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 18	T.A.E.G: 12,96%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva sul fido accordato

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Concorrono alla determinazione del TAEG il tasso debitore annuo, la commissione onnicomprensiva sul fido accordato e tutte le spese per la gestione del rapporto.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: 10%
MINIMO Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti di fido	4,00%
Nel rispetto dei limiti massimi sopra indicati, il cliente potrà concordare con la banca l'applicazione di un tasso di interesse debitore annuo "indicizzato", tanto per gli utilizzi entro il limite di fido che per gli utilizzi oltre i limiti di fido. In tal caso il tasso sarà determinato sulla base delle media mensile del parametro EURIBOR 3 MESI/365 rilevato dal quotidiano "Il Sole 24ore" arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato di uno spread massimo di 10 punti percentuali. L'aggiornamento del parametro avviene ad ogni inizio di trimestre solare con riferimento alla media del mese precedente. In tal caso sarà applicato anche un tasso minimo pari al 3,50%.	
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	10%
Gli interessi debitori oltre il limite di fido concesso sono calcolati al tasso debitore di sconfinamento extra-fido sull'ammontare dello sconfinamento e per i giorni in cui lo sconfinamento si realizza, con riferimento all'anno civile, avuto riguardo sia al saldo disponibile che al saldo per valuta.	
Commissione onnicomprensiva sul fido accordato (valore annuale)	2,00%
<i>La condizione "Commissione Onnicomprensiva" è espressa in termini annuali e sarà addebitata con periodicità trimestrale per un massimo dello 0,50%. Il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. Ove il periodo durante il quale l'importo dell'apertura di credito è tenuto a disposizione del cliente risultasse inferiore al trimestre, l'ammontare della commissione viene proporzionalmente ridotto.</i>	
Mancato pagamento di somme relative agli interessi divenute esigibili da parte della Banca	
Tasso di mora SBF	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).
Conteggio interessi dare	ANNUALE

SPESE

Spese per la stipula del contratto	
Spese di istruttoria	non previste
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente nella misura effettivamente sostenuta
Spese per la gestione del rapporto	
Spese per operazione	€ 3,00
Spese fisse trimestrali	€ 35,00
Produzione/Invio estratto conto capitale (cartaceo)	POSTA 1,25
Produzione/Invio estratto conto capitale (infob@nking) previsti per legge gratuiti	€ 0,00
Produzione/Invio ulteriori estratti conto capitale (infob@nking) oltre quelli gratuiti per legge	€ 0,30
Produzione/Invio estratto scalare (cartaceo)	POSTA: € 1,25 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,25 FERMO POSTA: € 1,25
Produzione/Invio estratto scalare (infob@nking)	€ 0,30
Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (cartaceo)	€ 1,50
Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (infob@nking)	Massimo: € 0,30
Produzione/Invio proposte var. condizioni (cartaceo)	€ 0,00
Produzione/Invio proposte var. condizioni (infob@nking)	€ 0,00

Per l'invio al garante della comunicazione periodica in caso di rapporto affidato e garantito da fidejussione omnibus o specifica, pegno o ipoteca rilasciata da terzi garanti	Recupero delle spese sostenute fino ad un massimo di € 5,00.
Spese collegate al rinnovo del credito	
Spese specifiche servizio incassi e pagamenti	Per il dettaglio delle condizioni si rimanda agli specifici fogli informativi

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Per quanto relativo ad incassi e pagamenti si rimanda ai fogli informativi di "incassi e pagamenti PSD" e "incassi e pagamenti non regolati da PSD".

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca. Se l'ISC dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO EURIBOR 3 MESI/365

Data	Valore
01.01.2017	-0,319%
01.10.2016	-0,305%
01.07.2016	-0,27%

RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI

- Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta € 5,00
- Estratto conto scalare o capitale max € 12,00 ad estratto
- Contabile accreditato/addebito max € 5,00 a contabile
- Assegni nostri o di terzi troncati max € 6,00 ad assegno
- Copie da microfilm (assegni/effetti) max € 10,00 ad assegno/effetto
- Copia modello F24 e simili max € 15,00 a modello
- Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM max € 3,00 ad addebito
- Estrazione pratica o busta max € 6,00 a richiesta
- Tariffa oraria per ricerca complessa max € 15,00 ad ora
- Altro (da definire in base alla casistica) fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca

RILASCIO DICHIARAZIONI max € 5,00 cad.
RILASCIO CERTIFICAZIONI max € 50,00 cad.

SPESE PER COMUNICAZIONI max € 15,00 cad.
(Es.:
- Comunicazioni su singola operazione (cartaceo) max € 1,00 cad.
- Comunicazioni su singola operazione (infob@nking) max € 0,20 cad.
- Comunicazioni a mezzo posta raccomandata recupero spese sostenute
- Comunicazioni su rapporti dormienti recupero spese sostenute)

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 3 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 3 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine

di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 7 giorni dall'effettiva messa a disposizione da parte del cliente di quanto dovuto sia a titolo di capitale che di interessi.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'UFFICIO RECLAMI della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa piazza Arti e mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all'indirizzo e-mail ufficioreclami@chiantibanca.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria dovrà **obbligatoriamente** (come previsto dal D.Lgs. n.28 del 04/03/2010 e dalla Legge n.98 09/08/2013 e succ. modif.) intraprendere un procedimento di composizione della controversia, rivolgendosi ad un organismo abilitato alla mediazione. La Banca aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie: l'**Arbitro Bancario Finanziario** e l'**Ombudsman - Giuri bancario**.

1. **Arbitro Bancario Finanziario** (ABF), competente in caso di servizi bancari e finanziari (esclusi i servizi di investimento), è un organo indipendente costituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

2. L'**Ombudsman - Giuri Bancario** è un organo collegiale costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, competente in caso di servizi di investimento, si occupa della conciliazione stragiudiziale delle controversie bancarie (Alternative Dispute Resolutions) sorte fra la clientela e le banche. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Sconfinamento	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Sconfinamento extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso.
Commissione Onnicomprensiva sul fido accordato	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento.
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.)	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Tiene conto, oltre che del tasso applicato, degli oneri connessi all'operazione di affidamento (es. della commissione sulla messa a disposizione fondi).

Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente aumentarlo di un quarto e aggiungere ulteriori quattro punti percentuali, tenendo anche presente che la differenza tra il limite così calcolato e il TEGM non può essere superiore a otto punti percentuali.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.